



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AI CANONI PATRIMONIALI ISTITUITI CON DECORRENZA 1.1.2021 DALL'ART. 1 COMMI 816 E SS. E COMMI 837 E SS. L. 160/2019

L'anno **duemilaventuno addì cinque del mese di gennaio alle ore 17,30** visto il Decreto Sindacale n. 3 del 30.03.2020 di autorizzazione allo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in video conferenza, il Vice Segretario Generale, **GOLDONI Paolo**, **attesta lo svolgimento della seduta in video conferenza**, accerta l'identità dei componenti che intervengono in audio e video attraverso appello nominale nelle persone di:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	AMBROGGIO Giulio	Sindaco	X (in videoconferenza)	
2.	FROSSASCO Alessandra	Assessore	X (in videoconferenza)	
3.	CAMERA Edilio	Assessore	X (in videoconferenza)	
4.	LOVERA Michele	Assessore	X (in videoconferenza)	
5.	SENESI Petra	Assessore	X (in videoconferenza)	
6.	TESIO Paolo	Assessore	X (in videoconferenza)	

Il Sindaco **AMBROGGIO Giulio** nella qualità di Presidente, **dichiara valida la seduta in video conferenza**, con una verifica del collegamento simultaneo di un numero di presenti che rappresenti la maggioranza dei componenti della Giunta, ovvero Sindaco e cinque Assessori per un totale di sei per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Michele LOVERA.

Premesso che:

- l'art. 1 comma 816 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27 commi 7 e 8 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e s.m.i., limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- il medesimo art. 1 commi da 817 a 836 L. 160/2019 e s.m.i., contiene la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato quale nuova entrata patrimoniale;
- l'art. 1 comma 837 L. 160/2019 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 6/68 dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014);
- l'art. 1, commi da 838 a 845, L. 160/2019 contiene la disciplina del canone appena sopra richiamato quale nuova entrata patrimoniale;
- l'art. 1 comma 821 L. 160/2019 stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il successivo comma 837 della medesima legge, stabilisce inoltre che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sia disciplinato dal regolamento comunale;

Richiamati l'art. 1 comma 847 L. 160/2019, il quale ha abrogato i capi I e II D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e gli articoli 62 e 63 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni, e richiamato altresì l'art. 4 comma 3 quater D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020 n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;

- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe";

Rilevato quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1 L. 27 dicembre 2019 n. 160, rinviando l'approvazione del relativo regolamento a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Richiamato l'art. 106, comma 3 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

Richiamato l'art. 1 comma 846 L. 160/2019 il quale stabilisce che: *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante"*;

Tenuto conto altresì che la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni risulta affidata, alla data del 31/12/2020, ad M.T. SPA, come da contratto in essere;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire l'immediata applicazione delle nuove entrate, di evitare interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate all'ente, di confermare l'affidamento al soggetto sopra indicato della gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nelle more dell'approvazione dei regolamenti e dell'assunzione delle determinazioni definitive in merito alla loro gestione, anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'ultima parte del comma 846 sopra richiamato;

Visto il disposto di cui all'art. 1 comma 817 L. 160/2019 ai sensi del quale "il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dati tributi che sono sostituiti dal canone [...]", e che pertanto gli enti approvano le nuove tariffe ed i nuovi regolamenti garantendo l'invarianza del gettito precedentemente derivante dalle forme di prelievo in vigore sino al 31.12.2020;

Atteso che è stata confermata la classificazione delle tariffe standard in base alla popolazione residente e quindi il Comune di Savigliano rientra nella classe IV°, riferita ai comuni da oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

Atteso, inoltre, che si ritiene di confermare la suddivisione del territorio comunale in tre categorie viarie, con applicazione di congrue percentuali di riduzione delle tariffe standard;

Visto che per il canone patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e ss. la tariffa standard annua stabilita dal legislatore al comma 826 è pari ad € 40/mq. e la tariffa standard giornaliera è pari ad € 0,70/mq. ai sensi del comma 827;

Tenuto conto, altresì, che per il canone di cui al comma 837 per l'occupazione di aree e spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il comma 841 prevede, per la classe IV°, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare pari ad € 40,00/mq. ed il comma 842 prevede la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare pari ad € 0,70/mq;

Ritenuto opportuno, anche in ragione di quanto riportato nel punto precedente, di stabilire le nuove tariffe dei canoni patrimoniali di cui all'oggetto di cui all'allegato A, adottando una tariffa base per l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari pari a quelle stabilite dalla legge, e con applicazione alla tariffa base di coefficienti di moltiplicazione basati su criteri di ragionevole gradualità, atti a riconoscere maggiorazioni, agevolazioni o riduzioni obbligatorie ai sensi di legge e per ulteriori fattispecie, ed in un'ottica di continuità con il regime precedente, basato sulla valutazione dell'interesse del richiedente l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario e contestualmente del conseguente sacrificio in capo alla collettività;

Evidenziato, infine, che viene demandato ai regolamenti da approvarsi dal Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, stabilito alla data di redazione del presente atto, per il 31.1.2021, la previsione e la gestione dei nuovi canoni con precisa indicazione delle singole fattispecie;

Richiamati:

- ◆ la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
- ◆ la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e s.m.i.;
- ◆ il Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
- ◆ il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- ◆ il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;
- ◆ lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale in modalità audio e video;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le tariffe del nuovo canone patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e ss. L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) e s.m.i. come indicate nell'allegato A al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che prevedono l'adozione di una tariffa base pari a quella stabilita dalla legge e l'approvazione di specifici coefficienti moltiplicatori per garantire l'invarianza di gettito e la maggiore continuità possibile con le precedenti forme di prelievo;
3. Di dare atto che i regolamenti inerenti la gestione dei nuovi canoni patrimoniali verranno approvati entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi di legge;

4. Di dare atto che, nelle more dell'adozione formale dei regolamenti e dell'adempimento di tutte le attività necessarie per l'applicazione delle tariffe di cui all'allegato A, e nei limiti di compatibilità con la L. 160/2019, al fine di evitare l'interruzione dei servizi nell'interesse degli utenti e di garantire la più celere applicazione delle nuove entrate, si confermano le precedenti modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni nonché l'eventuale applicazione, salvo successivo conguaglio, delle tariffe applicate sino al 31.12.2020 per TOSAP, ICP, DPA e TARIG.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale in modalità audio e video, al fine di procedere tempestivamente con la corretta organizzazione e gestione degli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore dall'1.1.2021 dei nuovi canoni patrimoniali di cui all'art. 1 commi 816 e ss. L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
AMBROGGIO Giulio

(Firmato Digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
GOLDONI Paolo

(Firmato Digitalmente)